

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA COMPETITIVITÀ DEL TESSUTO IMPRENDITORIALE E PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE – ANNO 2025

Articolo 1

Principi generali e finalità

La Camera di Commercio di Firenze, nell'ottica di orientare gli sforzi organizzativi, finanziari e promozionali per la crescita e l'innovazione dei settori produttivi del territorio, nell'ambito delle proprie linee prioritarie d'intervento risultanti dai documenti di programmazione, nonché dalle competenze assegnate dal Decreto Legislativo n. 219/2016 per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio, emana il presente bando per sostenere programmi di intervento in favore del tessuto economico della città metropolitana di Firenze.

A tale scopo la Camera di Commercio di Firenze, per l'anno 2025, vista la Legge 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo" con particolare riferimento all'art. 12 che disciplina i principi generali relativi all'attribuzione di vantaggi economici ed ancora, ai sensi del vigente Regolamento camerale per la concessione di contributi della Camera di Commercio di Firenze, approvato con Delibera di Consiglio n. 2/2025, con l'emanazione del presente bando disciplina modalità di attribuzione dei contributi a favore dei soggetti proponenti prevedendo il relativo impegno massimo di cofinanziamento camerale **pari al 50%, nel limite del disavanzo finanziario**, stanziando la somma complessiva di **€ 250.000,00** per la città metropolitana di Firenze di cui € 50.000,00 destinati ad Associazioni di categoria rappresentative del settore agricoltura.

Articolo 2

Soggetti beneficiari

Le domande di partecipazione possono essere presentate da:

- 1) Organismi associativi privati portatori di interessi diffusi e collettivi del sistema delle imprese con sede legale e/o unità locale nella città metropolitana di Firenze, presenti negli Archivi delle forze sociali rappresentate nel CNEL durante l'ultima consiliatura come risultante al seguente link: <https://www.cnel.it/Chi-Siamo/XI-Consiliatura>, oltre a quelli che hanno comunque partecipato alla procedura di costituzione degli organi camerale attualmente in carica;
- 2) Società di servizi degli Organismi di cui al punto 1) aventi sede legale e/o unità locale nella città metropolitana di Firenze purché controllate dai suddetti

organismi ai sensi dell'art. 2359 c.c. e strumentali all'attività delle stesse.

Ciascuna Associazione (intesa come associazione a qualsiasi livello territoriale/relativa società di servizi), può presentare, al massimo, due domande di contributo.

Il soggetto proponente dell'iniziativa deve altresì essere il beneficiario del contributo richiesto e i progetti cofinanziati dovranno trovare attuazione nel territorio di competenza della città metropolitana di Firenze.

Non possono essere ammesse e sono quindi escluse dal suddetto finanziamento camerale, le domande:

- inviate da soggetti non appartenenti ad una delle precedenti categorie ovvero non in possesso dei requisiti previsti o che non abbiano comunicato i dati richiesti ovvero che si trovino in fase di scioglimento, liquidazione, fallimento et similia;
- presentate da soggetti non in regola con il pagamento del diritto annuale (qualora dovuto): nel caso in cui vengano riscontrate in fase istruttoria irregolarità al proposito, è ammessa la regolarizzazione entro 10 giorni dalla richiesta;
- inviate da Enti di diritto privato di cui agli artt. da 13 a 42 del Codice Civile che forniscono servizi a favore della Camera di Commercio di Firenze, anche a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 06.07.2012 convertito nella L. 07.08.2012, n. 135;
- non abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159;
- che riportino dichiarazioni di accertata non veridicità;
- non in regola per quanto concerne gli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi (DURC). Nel caso in cui vengano riscontrate in fase istruttoria irregolarità al proposito, non è ammessa la regolarizzazione.

Articolo 3

Tipologia di interventi

Le tipologie di progettualità, in coerenza e nel rispetto delle disposizioni all'art. 2 della L. 580/1993 e s.m.i, devono pertanto intervenire tramite misure a sostegno del tessuto economico del territorio della città metropolitana di Firenze (anno 2025).

Il presente bando pertanto finanzia le azioni progettuali che attueranno gli interventi innovativi, da considerarsi attualmente prioritari, nelle seguenti tematiche:

1. Sostegno alla riorganizzazione dei processi relativi all'attività delle

- imprese del territorio, allo sviluppo e consolidamento di nuovi modelli di business e alla formazione di nuove competenze tecniche e manageriali;
2. Sviluppo e implementazione delle attività di supporto alla creazione di imprese e start up;
 3. Potenziamento dell'offerta di servizi per le imprese, formazione e/o consulenza, con elementi di innovatività;
 4. Attività di supporto alle imprese ai fini della ricerca di migliori soluzioni tecnologiche abilitanti quali Cloud, Cyber Security, Sistemi Gestionali e dello sviluppo delle infrastrutture digitali per la connettività banda larga per le imprese (sono esclusi canoni di abbonamento per l'utilizzo delle tecnologie sopra illustrate);
 5. Supporto alle imprese per interventi di efficientamento energetico, per lo sviluppo di impianti da fonti energetiche rinnovabili che consentano di aumentare l'autoproduzione, l'autoconsumo e lo scambio di energia green con lo scopo di ridurre l'impatto ambientale e i costi aziendali, azioni a sostegno della costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili;
 6. Valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo, anche attraverso l'organizzazione di iniziative di promozione e/o interventi a sostegno delle produzioni tradizionali e artistiche e/o quelle agroalimentari tipiche e di qualità;
 7. Valorizzazione delle produzioni agricole del territorio attraverso l'organizzazione di eventi ed iniziative promozionali di filiera corta.

Articolo 4 **Spese ammissibili**

Le spese ammesse a contributo sono quelle direttamente sostenute dal beneficiario e direttamente ed esclusivamente imputabili all'iniziativa, nonché comprovate da documenti fiscalmente validi e quietanzati.

Sono ammissibili anche spese non esclusivamente imputabili all'iniziativa (spese per il personale e spese di carattere generale, quali ad esempio spese per utenze, materiali di consumo ecc.) nel limite del **15%** delle altre spese ammissibili.

Le spese devono essere documentate mediante copia delle relative fatture e i pagamenti dovranno essere effettuati con i seguenti mezzi tracciabili o immediatamente verificabili da parte della Camera:

- pagamenti tramite bonifico bancario (allo sportello o tramite home banking): ammessi con la presentazione di ricevuta di avvenuta esecuzione del bonifico con la dicitura eseguito/pagato oppure con la disposizione del bonifico e la copia della lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto dell'Istituto bancario dalla quale risulti il relativo addebito;
- pagamenti tramite R.I.B.A: ammessi con l'avviso o l'elenco degli effetti in scadenza accompagnati dalla lista dei movimenti/estratto conto, su carta intestata dell'Istituto bancario, da cui si evinca il relativo addebito oppure ricevuta di pagamento dell'effetto;

- pagamenti tramite bancomat: ammessi con la ricevuta bancomat unitamente alla lista movimenti/estratto conto, su carta intestata dell'Istituto bancario, da cui si evinca il relativo addebito;
- pagamenti tramite carta di credito: ammessi con copia della lista movimenti/estratto conto della carta di credito unitamente alla lista movimenti/ estratto conto del conto corrente dal quale si desuma l'addebito dell'importo mensile/trimestrale della carta di credito;
- pagamenti con assegno bancario non trasferibile: ammessi con copia dell'assegno unitamente alla copia della lista movimenti/estratto conto, su carta intestata dell'Istituto bancario del traente, dal quale risulti il relativo addebito.

Non sono in nessun caso ammissibili i pagamenti effettuati in contanti e/o da un soggetto terzo rispetto al beneficiario del contributo.

Non rientrano fra le spese ammesse di cui sopra:

1. le spese per acquisti di beni durevoli;
2. le spese per acquisto di beni e servizi erogati da soggetti aventi legali rappresentanti, amministratori, soci in comune con il soggetto beneficiario del contributo camerale;
3. l'IVA qualora detraibile;
4. le spese di rappresentanza (omaggi, colazioni, buffet, cene di gala, ecc.).

Articolo 5

Determinazione del contributo

Il contributo camerale è erogato esclusivamente a seguito di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e comprovate, fino alla concorrenza massima del 50% dell'importo delle spese ammissibili per l'esecuzione del progetto stesso, nel limite del disavanzo finanziario, determinato sottraendo dal totale delle entrate, calcolate al netto del contributo camerale e compresa la quota di autofinanziamento, il totale delle spese ammissibili.

La Camera di Commercio di Firenze riconosce il contributo ai progetti che sono ritenuti finanziabili dalla Commissione di cui al successivo articolo 8, sulla base di apposita griglia di valutazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

I contributi sono assegnati nel rispetto della graduatoria declinata in ordine decrescente di punteggio ed in riferimento alle ultime posizioni ex-equo finanziabili, l'importo è riproporzionato sulla base del costo del progetto e dei fondi residui.

Verranno ritenuti finanziabili dalla Commissione i progetti che ottengono, in riferimento alla griglia di valutazione in ordine alle azioni

progettuali sopra menzionate, un punteggio minimo pari ad almeno 60/100esimi.

La graduatoria è predisposta ad insindacabile giudizio della Commissione di valutazione.

Le domande devono riguardare attività progettuali iniziate e concluse nel periodo **dal 1 gennaio al 31 dicembre 2025.**

La rendicontazione delle iniziative, completa della documentazione prevista al successivo art. 10, deve pervenire entro il termine di 45 giorni dalla conclusione delle iniziative per i progetti in corso al momento di presentazione della domanda o dalla data di comunicazione dell'ammissibilità per i progetti già conclusi alla data di presentazione della domanda.

E' possibile presentare la richiesta di proroga per l'invio della rendicontazione purché tale richiesta sia presentata tramite PEC all'indirizzo cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it in data antecedente al termine previsto dal bando per la presentazione della rendicontazione e sia giustificata da un comprovato motivo.

In ogni caso la rendicontazione non può essere presentata oltre il 15 FEBBRAIO 2026.

Sono **ammesse le spese sostenute e fatturate a far data dal 1 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025.**

La progettualità non può avere un costo complessivo inferiore a **€ 20.000,00** (oltre Iva qualora detraibile o comprensivo di Iva qualora non detraibile).

Il contributo camerale, pari al 50% dell'importo del progetto, deve essere calcolato al netto di eventuali contributi corrisposti da terzi. Il contributo massimo per ogni progetto presentato è comunque pari ad **€ 25.000,00.**

Il contributo è revocato in fase di liquidazione qualora le spese rendicontate risultino inferiori al 50% delle spese ammissibili preventivate fermo restando l'importo minimo di € 20.000,00 come sopra indicato.

Articolo 6

Cause di esclusione delle domande

Non sono ammissibili:

- le domande che prevedono un progetto dal costo complessivo inferiore ad € 20.000,00 (oltre Iva qualora detraibile o comprensivo di Iva qualora non detraibile);
- le domande non presentate entro i termini previsti dal presente bando e non conformi a quanto disposto dal successivo art. 7;
- le domande non firmate digitalmente o in caso di firma autografa, prive

di copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.

Articolo 7

Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda redatta utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica (allegata al presente bando) scaricabile dal sito internet della Camera <http://www.fi.camcom.it>, deve, a pena di inammissibilità, essere sottoscritta dal legale rappresentante e presentata a partire dalle ore 10.00 del 21.10.2025 e non oltre le ore 12.00 del 31.10.2025. Qualora la firma non fosse digitale ma autografa, deve essere accompagnata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, così come previsto dal DPR 445/2000.

Qualora alla scadenza del bando l'ammontare totale dei contributi richiesti risulti inferiore rispetto allo stanziamento di € 250.000,00 è facoltà del Dirigente competente di prorogare i termini per la presentazione delle domande.

La domanda deve essere presentata tramite PEC al seguente indirizzo: cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it indicando nell'oggetto:

“BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA COMPETITIVITA' DEL TESSUTO IMPRENDITORIALE E PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE – ANNO 2025”

La domanda di contributo da parte dei soggetti interessati al bando deve contenere:

- generalità, natura giuridica, sede, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA, dati anagrafici e codice fiscale del legale rappresentante e regime fiscale del proponente;
- esauriente illustrazione dell'iniziativa, nella quale, in linea con le finalità del bando, siano evidenziati i riflessi di interesse per l'economia locale, identificati i beneficiari finali e specificati i risultati attesi, con la precisazione di almeno un indicatore numerico di efficacia per valutarne il successo;
- piano finanziario, redatto in forma analitica, delle entrate e delle spese previste per la realizzazione dell'iniziativa, comprendendo i contributi di terzi e la quota di autofinanziamento del promotore;
- l'entità del contributo richiesto che non può superare il 50% delle spese ammissibili;
- la disponibilità a fornire, a pena d'esclusione, tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, che si renda necessario acquisire in sede di istruttoria.

La domanda deve essere completa in ogni parte. Qualora, durante l'iter istruttorio, la Commissione di valutazione ritenga opportuno richiedere integrazioni per il perfezionamento della domanda presentata, queste devono

essere fornite tassativamente entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta.

Ciascuna Associazione (intesa come associazione a qualsiasi livello territoriale/relativa società di servizi), può presentare, al massimo, due domande di contributo.

Articolo 8

Istruttoria della domanda, Commissione di valutazione e adozione del provvedimento di ammissione in graduatoria

Il Responsabile del procedimento verifica l'esattezza dei dati contenuti nelle domande e richiede le eventuali informazioni aggiuntive e documentazione integrativa ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Completata l'istruttoria, il Responsabile del Procedimento inoltra le domande di contributo al Dirigente competente, il quale nomina, convoca e presiede la Commissione composta da 3 componenti scelti fra i dipendenti della Camera e fra esperti esterni e da un segretario verbalizzante scelto tra i funzionari dell'ufficio competente.

La Commissione esamina i progetti presentati, tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO PROPOSTO
Benefici a favore delle imprese del territorio con riferimento all'impatto quantitativo e qualitativo del progetto sul tessuto economico e sul sistema delle imprese e alla capacità del progetto di interpretare le esigenze del settore	40
Grado di coerenza con gli indirizzi strategici della CCIAA e con le finalità del bando con riferimento ai risultati attesi e alla valorizzazione di indicatori oggettivi e misurabili	20
Qualità e chiarezza dell'idea progettuale (completezza della progettazione, grado di approfondimento e di specificazione operativa e definizione degli obiettivi)	20
Novità del progetto (attività progettuali presentate per la prima volta oppure attività progettuali che rappresentino l'evoluzione di un progetto avviato nell'annualità o nelle due annualità precedenti e avente carattere di originalità e innovatività)	20
TOTALE	100 PUNTI

Ciascun componente attribuisce un punteggio per ognuno dei criteri di valutazione stabiliti dal bando.

La mancata indicazione nel modulo di domanda degli elementi oggetto di valutazione comporta l'assegnazione di zero punti all'indicatore di riferimento.

Al termine della valutazione, la Commissione attribuisce per ogni progetto un punteggio calcolato come somma della media aritmetica dei singoli punteggi attribuiti dai suoi componenti per ogni criterio di valutazione stabilito dal bando.

Il contributo riconosciuto viene commisurato al punteggio attribuito a ciascun progetto nella misura massima di € 25.000,00.

La Commissione formula due proposte di graduatoria, di cui una relativa ai progetti presentati dagli organismi associativi rappresentativi del settore agricoltura, specificando:

- il punteggio attribuito al progetto;
- l'ammontare delle spese ammissibili;
- la percentuale di contributo ammessa;
- l'entità del contributo spettante per ogni progetto.

Nel caso in cui le risorse destinate a ciascuna tipologia di soggetti beneficiari si rilevino eccedenti rispetto ai contributi concedibili, le stesse andranno ad incrementare le risorse destinate alla concessione di contributi relativi a progetti, valutati dalla Commissione secondo i criteri stabiliti, risultati eccedenti rispetto alla disponibilità iniziale.

L'approvazione della graduatoria avviene con apposito atto del Dirigente competente, entro il termine di 60 giorni da quello di scadenza per la presentazione delle domande, previsto dall'articolo 7.

Il Responsabile del procedimento comunica per iscritto al beneficiario l'accoglimento della domanda, l'importo previsto del contributo, le condizioni e i termini per la sua rendicontazione.

Articolo 9

Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è la Dott.ssa Costanza Ceccarini, Elevata Qualificazione Sviluppo delle imprese e del territorio cui è possibile rivolgersi per chiedere informazioni sullo stato dell'istruttoria (tel. 055/2392139, email: contributi@fi.camcom.it).

Articolo 10

Rendicontazione costi ammissibili ed erogazione del contributo

L'erogazione del contributo è subordinata all'invio, da parte del beneficiario, della documentazione di rendicontazione che deve pervenire entro i termini di cui all'art. 5 e comunque non oltre **il 15 febbraio 2026**, pena la revoca del

contributo stesso. Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettuati dai beneficiari e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.

Le richieste di variazione rispetto all'iniziativa approvata devono essere presentate solo esclusivamente durante il periodo di attuazione dell'iniziativa e autorizzate dall'Ente camerale, ferme restando le finalità e le caratteristiche del progetto.

Non è in nessun caso ammessa la sostituzione dei progetti presentati con altri di diversa natura, dopo l'approvazione della graduatoria da parte del Dirigente competente.

In fase di rendicontazione il beneficiario deve necessariamente allegare le fatture e/o gli altri documenti di spesa, debitamente quietanzati al fine della verifica dell'effettivo pagamento.

Sui documenti di spesa deve essere riportata la descrizione della prestazione svolta, dalla quale si deve chiaramente desumere che la spesa sostenuta è direttamente riferibile al progetto per il quale è stato concesso il contributo. Tutte le fatture, pena la non ammissibilità della spesa, devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato con il provvedimento di concessione. Per le fatture emesse prima dell'eventuale concessione dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono provvedere all'integrazione delle stesse secondo le seguenti modalità (si veda Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 438 Anno 2020):

A) **Le fatture elettroniche** devono essere integrate, alternativamente:

- con l'apposizione del CUP attraverso la predisposizione di un altro documento elettronico, da allegare al file originale della fattura in questione e conservare insieme allo stesso. Il nuovo documento deve contenere sia i dati necessari per l'integrazione, sia gli estremi della fattura stessa, secondo le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella Circolare Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2019 punti 6.2 e 6.4 (si veda anche la Guida alla compilazione delle fatture elettroniche dell'Agenzia delle Entrate ultima versione aggiornata);
- mediante la stampa della fattura e l'apposizione del CUP con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro (il documento così come integrato deve essere conservato secondo quanto disposto dall'art. 39 del d.p.r. 633/1972 e s.m.i.);

B) **le fatture cartacee** (in tutti i casi in cui il fornitore dei servizi non sia obbligato per legge all'emissione di fatture elettroniche) devono essere regolarizzate mediante l'apposizione del CUP sull'originale, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro;

C) **le fatture estere** (in tutti i casi in cui il fornitore dei servizi sia privo di stabile organizzazione nel territorio dello stato) devono essere

regolarizzate mediante l'apposizione del CUP sull'originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro.

Non si tratta di una regolarizzazione ai fini fiscali ma di un'integrazione al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 5 commi 6 e 7 del D.L. 24/02/2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21/04/2023 e s.m.i.

Relativamente a quanto stabilito nel presente articolo ai fini dell'apposizione del CUP nelle fatture rendicontate, si precisa che qualora, anche in corso di validità del presente bando, venissero emanate nuove e differenti disposizioni, i soggetti beneficiari sono tenuti a conformarsi.

La documentazione di rendicontazione deve, inoltre, comprendere:

- una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione, nella quale siano indicati i risultati conseguiti, con particolare riferimento agli indicatori di efficacia previsti in sede di domanda di contributo;
- il rendiconto delle entrate e delle uscite, (da redigersi in modo analitico ed articolato per voci di spesa), nel quale devono essere evidenziati tutti i contributi sia pubblici, sia privati percepiti per la realizzazione dell'iniziativa e nel quale si attesti che le stesse siano direttamente ed esclusivamente imputabili al progetto;
- documentazione atta a stabilire la natura dell'iniziativa ai fini dell'applicazione delle ritenute fiscali;
- la copia dei materiali prodotti (studi, indagini, depliant, locandine, supporti audio video etc.);
- l'IBAN per l'accredito del contributo concesso.

Le spese per il personale e le spese di carattere generale, quali ad esempio spese per utenze, materiali di consumo ecc., non specificatamente e direttamente imputabili all'iniziativa oggetto di richiesta di contributo, sono riconosciute nel limite del 15% delle spese ammissibili con le seguenti modalità:

- per il personale interno (ovvero personale legato al soggetto attuatore da rapporto di lavoro dipendente anche a tempo determinato) deve essere compilato il prospetto allegato al modulo di rendicontazione nel quale siano evidenziati i nominativi dei dipendenti coinvolti nel progetto, la descrizione dell'attività svolta, le ore di lavoro totali dedicate al progetto, il costo orario (calcolato tenendo conto della retribuzione lorda, degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, degli oneri INAIL e della quota di accantonamento del TFR) e, conseguentemente, il costo imputato al progetto;
- per il personale con contratti di collaborazione non specificatamente e direttamente imputabili all'iniziativa, deve essere compilato il prospetto allegato al modulo di rendicontazione con l'indicazione della percentuale dell'attività dedicata all'iniziativa oggetto della richiesta di contributo e

deve essere prodotta copia del contratto sottoscritto;

- per le spese di carattere generale deve essere compilato il prospetto allegato al modulo di rendicontazione, nel quale sia evidenziato il costo da imputare al progetto e il costo totale della spesa in questione risultante dall'ultimo bilancio o da situazione contabile.

Qualora le spese rendicontate risultino inferiori al 50% delle spese ammissibili preventivate, o siano inferiori all'importo di € 20.000,00 (oltre Iva qualora detraibile o comprensivo di Iva qualora non detraibile), il contributo non può essere concesso.

Qualora l'indicatore numerico di efficacia previsto in fase di presentazione di domanda non fosse raggiunto, l'ammontare del contributo, può essere proporzionalmente ridotto dal Dirigente competente, al momento della liquidazione, con dettagliata motivazione legata al non sufficiente risultato raggiunto.

Il contributo liquidato non può essere di importo superiore a quello ammesso, né al massimale di € 25.000,00.

Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione completa e regolare il Dirigente competente provvede con provvedimento dirigenziale alla liquidazione dei contributi.

Avverso il provvedimento dirigenziale di liquidazione o revoca del contributo, può essere presentato, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, ricorso gerarchico al Segretario Generale, il quale decide entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso.

Articolo 11

Regime di aiuto e cumulo

I contributi oggetto del presente bando, qualora ne sussistano i requisiti soggettivi dei beneficiari ed i requisiti oggettivi degli interventi, sono concessi in regime "de minimis" nel rispetto dei Regolamenti (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, n. 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024 per il settore agricolo e n. 717/14 della Commissione del 27 giugno 2014 per il settore pesca e acquacoltura e s.m.i. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa "unica"¹ non può superare il massimale di € 300.000,00,

¹ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti

€ 50.000,00 per le attività agricole di produzione primaria e € 40.000,00 per settore della pesca e dell'acquacoltura nell'arco di tre esercizi finanziari. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti.

La Camera di Commercio di Firenze effettuerà la verifica del rispetto dei massimali "de minimis" sul Registro nazionale degli Aiuti di Stato.

Gli aiuti di cui al presente bando sono cumulabili per gli stessi costi ammissibili:

- a) con altri aiuti in regime "de minimis" fino al massimale pertinente;
- b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal Regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
- c) con altri aiuti pubblici.

Il cumulo non può comunque superare il 100% dei costi sostenuti poiché in nessun caso è ammesso il sovra finanziamento.

Le spese di cui alla domanda di contributo sul presente bando non devono essere state oggetto di concessione di contributi su altri bandi che prevedono il divieto di cumulo. Nel caso in cui il soggetto richiedente il contributo, successivamente alla presentazione della domanda di contributo, abbia avuto in concessione contributi sulle stesse spese ammissibili su bando che prevede il divieto di cumulo, deve darne tempestiva comunicazione all'Ente camerale.

Allo scadere dei predetti Regolamenti trovano applicazione i successivi Regolamenti analoghi, emanati nelle medesime materie.

Per tutto quanto non regolamentato dal presente bando si fa riferimento al Regolamento camerale per la concessione dei contributi camerali approvato con Delibera di Consiglio n. 2/2025, nonché a tutte le disposizioni vigenti in materia di contributi pubblici, di ritenute fiscali e ammissibilità delle spese sostenute.

Articolo 12

Verifiche d'ufficio e controlli a campione

Ai sensi del DPR 28 Dicembre 2000, n. 445, come modificato dalla L. 12 Novembre 2011, n. 183, gli uffici competenti dell'Ente Camerale effettueranno controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte.

In caso di dichiarazioni false, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici per i quali è stata resa la dichiarazione. Inoltre, verranno effettuati controlli a campione sulla regolarità dello svolgimento delle iniziative finanziate.

o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

Il presente bando e gli allegati possono essere consultati e scaricati dal sito della Camera di Commercio di Firenze, www.fi.camcom.it.